

OGGETTO: “Disciplina delle risorse decentrate” – costituzione Fondo anno 2023

Delibera n. 12 A del 04 aprile 2023 – Disciplina delle risorse decentrate – costituzione fondo anno 2023

Il Consiglio, premesso che:

- il D.Lgs 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche) impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, che rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell’Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell’anno;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente e, per quanto alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;
- stante quanto disposto al capoverso che precede occorre procedere alla costituzione iniziale del Fondo risorse decentrate per l’anno 2023 nel rispetto delle norme sopracitate;
- nella successiva fase di perfezionamento della quantificazione del Fondo 2023 e, comunque, in via preventiva rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall’art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto “Controlli in materia di contrattazione integrativa”;
- l’art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021 prevede che “la parte stabile del Fondo risorse decentrate continua ad essere costituita dalle risorse di cui all’art. 76, comma 2 e 3 del CCNL del 12 febbraio 2018 (*“a decorrere dall’anno 2018, nel Fondo risorse decentrate confluiscono, in un unico importo consolidato, tutte le risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità negli importi determinati per l’anno 2017, come certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001”*);
- a decorrere dal 1/1/2021 la parte stabile di cui al comma 1 dell’art. 49 del CCNL periodo 2019 – 2021 è inoltre incrementata di un importo lordo annuo pari all’0,81% del monte salari dell’anno 2018;
- l’articolo 89 comma 2 del CCNL 12/02/2018 ed il richiamato art 4 comma 10 del CCNL Enti pubblici non economici del 14.03.2001 il quale dispone “*Le risorse dei Fondi indicati nei commi 3, 4, 5 e 6 possono essere adeguate, nell’ambito della capacità di bilancio degli Enti, in caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione – adottati dai singoli Enti – finalizzati all’accrescimento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi esistenti ai quali sia correlato un ampliamento delle competenze, ovvero un incremento stabile delle relative dotazioni organiche*”;
- risulta necessario tenere conto altresì delle determinazioni dell’art 89 comma 5 del CCNL 12/02/2018 “*Clausole speciali per gli Enti pubblici non economici*” e delle precedenti costituzioni del fondo risorse contrattazione integrativa;

tutto ciò premesso

si ritiene, pertanto, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all’anno 2023, così suddiviso:

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2023

	Importo
Storicizzazione fondo	15.088,74
Quote congelate per progressioni pregresse C1/C3	2.213,42
Recupero quote progressioni orizzontali personale cessato (B1-B3 anno 2020)	2.657,88
Art.89 comma 5 ccnl Funz. Centrali 0,49 % monte salari anno 2015	271,14
Art. 49 ccnl 2019 -2021 Funz. Centrali 0,81% monte salari 2018	882,00
incremento fondo assunzione 1 unità	2.580,00
<i>Totale fondo</i>	23.693,18

Ricordato che, l'Ente potrà, in ogni momento, procedere a riquantificare il fondo del salario accessorio nel corso dell'anno, anche alla luce di eventuali mutamenti legislativi o situazioni che giustificano la revisione di quanto attualmente costituito,

DETERMINA

- 1) di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3 della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) di costituire il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023 nel seguente modo:

Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa 2023

	Importo
Storicizzazione fondo	15.088,74
Quote congelate per progressioni pregresse C1/C3	2.213,42
Recupero quote progressioni orizzontali personale cessato (B1-B3 anno 2020)	2.657,88
Art.89 comma 5 ccnl Funz. Centrali 0,49 % monte salari anno 2015	271,14
Art. 49 ccnl 2019 -2021 Funz. Centrali 0,81% monte salari 2018	882,00
incremento fondo assunzione 1 unità	2.580,00
<i>Totale fondo</i>	23.693,18

- 3) di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	Importo
Indennità di Ente	5.612,06

- 4) di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 165/2001;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 33/2013.